

**CONVENZIONE  
TRA  
L' I.N.P.S.  
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-  
E  
SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI**

L'anno 2007, il giorno 30 del mese di maggio in Roma,

tra

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587 con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in seguito anche denominato INPS per brevità, nella persona del suo Presidente Avv. Gian Paolo Sassi, per la carica ivi domiciliato

e

- il SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI, con sede in Roma – 00149 – Via G. Caselli n. 34, certificato digitale Entratel RGG MRG 60 R 11 H 598 F, in seguito denominato semplicemente Sindacato, nella persona del suo Presidente Rag. Ezio Maria Reggiani

**PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
- che l'operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata al fine di aggiornare i dati d'archivio;
- che, nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito, l'INPS invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;

tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

(Attività dell'INPS)

I soggetti abilitati dal decreto legislativo 28.12.1998 n.490, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dovranno far pervenire all'INPS tutte le dichiarazioni ricevute entro la data che sarà comunicata.

L'INPS provvederà a richiedere i dati reddituali relativi all'anno 2006 e 2007, rispettivamente con le campagne annuali 2007 e 2008.

Con la campagna RED 2007 verranno richiesti, inoltre, per i soggetti inadempienti, anche i redditi 2004 e 2005. Parimenti, con la campagna RED 2008 verranno richiesti, per gli inadempienti, anche i redditi 2005 e 2006.

Per conferire la massima efficacia a tali iniziative l'INPS ne dà tempestiva e puntuale informazione anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

## **ART. 2**

(Compiti del Ragioniere-Commercialista e degli altri soggetti abilitati)

Il Ragioniere-Commercialista si impegna

- ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto;
- a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale;
- a trasmettere per via telematica all'Istituto le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale.

Qualora il dichiarante intenda rilasciare autocertificazione, il Ragioniere-Commercialista è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 3**

(Procedure informatiche di supporto)

Le procedure informatiche di supporto devono essere previamente indicate dall'Istituto, il quale fornirà tempestivamente il software specializzato idoneo a supportarle. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere indicata ed approvata dall'Istituto.

Il Ragioniere-Commercialista e gli altri soggetti abilitati a certificare i redditi, devono risultare iscritti nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l'applicazione "Entratel". Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l'Istituto accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom e CNIPA.

## **ART. 4**

(Informazioni rese al momento della dichiarazione)

Il Ragioniere-Commercialista, quando acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto agli interessati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che detta documentazione è stata acquisita e trasmessa all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

## **ART. 5**

(Stampa e custodia delle dichiarazioni)

Il Ragioniere-Commercialista provvede direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una è custodita per un periodo non inferiore a dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.

In alternativa, allo scopo di limitare l'onere di conservazione del cartaceo, tale documentazione dovrà comunque essere conservata in forma cartacea fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (come previsto dal DM 31/05/1999 n.164 art.16); successivamente a tale periodo, i Ragionieri-Commercialisti dovranno provvedere a "scannerizzare" la dichiarazione che custodiranno per gli ulteriori otto anni negli archivi magnetici.

#### **ART. 6**

(Custodia della documentazione)

Il Ragioniere-Commercialista custodisce altresì nei suoi archivi, per il periodo sopraindicato, la documentazione cartacea di supporto alle dichiarazioni.

#### **ART. 7**

(Obblighi ex decreto legislativo n. 196/2003)

E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l'eventuale risarcibilità dei danni.

Le Parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo n. 196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

#### **ART. 8**

(Compensi)

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde al Ragioniere-Commercialista e agli altri soggetti abilitati, per ogni dichiarazione trasmessa per le campagne reddituali degli anni 2007 e 2008 i seguenti compensi:

- € 11,64 - IVA esclusa – in caso di dichiarazione relativa a redditi verificati dal Ragioniere-Commercialista sulla base della documentazione esibita;
- € 7,35 - IVA esclusa - in caso di presentazione di autocertificazione;
- € 6,56 - IVA esclusa – in caso di presentazione di dichiarazioni di invarianza reddituale o di dichiarazioni brevi per decesso, espatrio o rinuncia.

L'importo previsto verrà corrisposto sia per la dichiarazione del titolare che per l'eventuale dichiarazione del coniuge.

**ART. 9**  
(Spese)

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del Sindacato salvo diversa previsione di legge.

**ART. 10**  
(Penali)

L'INPS si riserva di sottoporre a verifica a campione un numero di pratiche pari all'1% di quelle trasmesse.

Attraverso la verifica sarà determinato un indice di difettosità del campione. Tale indice sarà applicato all'intero universo delle pratiche trasmesse per determinare il numero delle pratiche difettose.

Sul complesso delle pratiche definite difettose saranno applicate sanzioni pari al doppio dell'importo del compenso riconosciuto al Ragioniere-Commercialista.

L'INPS si riserva di non sottoscrivere per il futuro convenzioni con il Sindacato/Ragionieri-Commercialisti che presenteranno un elevato indice di difettosità.

**ART. 11**  
(Durata)

La presente convenzione ha validità biennale - per la durata della campagna RED 2007 relativa ai redditi del 2006 e di quella del 2008, relativa ai redditi del 2007 - e decorre dal momento della sottoscrizione da parte dell'Istituto, salvo diversa disposizione di legge in materia.

La conclusione delle campagne RED sarà comunicata ai soggetti convenzionati mediante avviso sul sito INTERNET dell'Istituto.

A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le modalità per l'eventuale prosecuzione nell'attività di rilevazione delle situazioni reddituali dei pensionati sulla base delle nuove disposizioni.

**Il Presidente dell'INPS**

**Avv. Gian Paolo Sassi**

**Il Presidente del  
Sindacato Nazionale Ragionieri  
Commercialisti  
Rag. Ezio Maria Reggiani**